



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 18/03/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2014, n. 190

Cont. n. 259/14/TG. Corte Cost.le. R.P. c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, commi 496 e 497, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge di stabilità 2014). Incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con l'art. 1, commi 496 e 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge di stabilità 2014" il Legislatore statale ha modificato il comma 449 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24/12/2012, che disciplina le modalità di riparto tra le Regioni della complessiva dotazione di spesa ai fini del patto di stabilità interno assegnata, con la medesima disposizione, al comparto delle Regioni a statuto ordinario;

in particolare con le modifiche apportate dai commi 496 e 497, il Legislatore ha abrogato la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di determinare con "accordo" le modalità di riparto della complessiva dotazione di spesa alle stesse assegnata. Il comma 497, infatti, ha aggiunto all'art. 1 della L. n. 228/2012, il comma 449 bis contenente una tabella con la puntuale indicazione dell'obiettivo di patto riferito a ciascuna Ente.

Tale modifica si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione nella misura in cui autoritativamente viene determinata la divisione per ciascuna Regione della complessiva dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile, escludendo la previsione che rimetteva in via preferenziale ad un accordo tra le Regioni la suddivisione di tale complessiva dotazione.

Le disposizioni normative innanzi descritte non possono essere qualificate come attuative del principio di "coordinamento della finanza pubblica" di competenza esclusiva dello Stato, atteso che non viene messo in discussione il livello di spesa assegnato complessivamente alle Regioni a statuto ordinario quale concorso delle stesse al risanamento della finanza pubblica, bensì il riparto interregionale effettuato con atto legislativo.

Una tale impostazione potrebbe generare una sperequazione territoriale in ordine al livello di spesa erogabile nei vari territori e, conseguentemente, del livello delle prestazioni e dei servizi pubblici resi alla comunità regionale.

Le modifiche apportate dalla Legge di stabilità collidono con gli articoli 117 e 119 della Costituzione, pertanto, si reputa necessario promuovere impugnazione in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale avverso la citata disposizione.

Si ritiene, altresì, di affidare l'incarico difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti;

(Valore della controversia: straordinaria importanza; Settore di Spesa: Finanza e Controlli)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 16.226,60 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 15.226,60 CPA e IVA inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 1.000,00 (importo presumibile) per spese vive da rimborsare al professionista esterno.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.567,98 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di impugnare in via principale l'art. 1, commi 496 e 497, della legge n. 147/2013 dinanzi alla Corte Costituzionale e conferire il mandato difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
